

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 18-08-2020

Oggetto: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria - anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 14:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, è stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.:

CODAGNONE ANGELO	P	DE VITA Pina	P
CARBONE VINCENZO	A	COCCAGNO GABRIELE	A
D'AMORE LUCIO	P	SANTILLO FLAVIANO	A
DISCENZA MARCO	A	CAPPIELLO ADAMO	P
SIMIELE PIERINO	A	TRONCA MICHELE	A
MANTINO ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONTE GIOVANNA.

Il Dott. CODAGNONE ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti e temporanee in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Considerato che con l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 83/2020 il termine dello stato di emergenza, fissato al 31/07/2020, è stato prorogato al 15/10/2020 e che con il successivo comma 3 sono stati prorogati alla medesima data i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto legge;

Dato atto che è pertanto prorogato al 15/10/2020 il termine di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27 del 24/04/2020, in merito alla possibilità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte comunali in videoconferenza;

Dato atto che la presente seduta è svolta nella sala consiliare nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale dettate dalla vigente normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019;

Visto che con precedente deliberazione consiliare in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento sull'imposta municipale propria (nuova IMU);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

f) il D.M. del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;

g) il comma 779 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

h) l'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella L. 77/2020, in tema di allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 30/09/2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, come modificato dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 fissa le seguenti misure:

comma 748:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 749:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
 - 2) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 18-08-2020 San Giuliano del Sannio

comma 750:

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;

comma 751:

- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

comma 752:

- L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

comma 753:

- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

comma 754:

- L' Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

comma 755:

- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sull'imposta municipale propria (nuova IMU), approvato con precedente deliberazione consiliare in data odierna, è stata
DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 18-08-2020 San Giuliano del Sannio

assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille (0,6%)
Altri immobili (Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e non incluse nelle sottostanti classificazioni)	10,60 per mille (1,01%)
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso D10)	10,60 per mille (1,01%)
Aree fabbricabili	10,60 per mille (1,01%)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille (0,1%)
Terreni agricoli	Esenti
Detrazioni	Importo
unità immobiliari adibite ad abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;	€ 200,00
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;	€ 200,00

Visto l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), termine differito per il solo anno 2020 al 31 ottobre dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione palese favorevole all'unanimità, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e approvate,

1. di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille (0,6%)
Altri immobili (Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e non incluse nelle sottostanti classificazioni)	10,60 per mille (1,01%)
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso D10)	10,60 per mille (1,01%)
Aree fabbricabili	10,60 per mille (1,01%)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille (0,1%)
Terreni agricoli	Esenti
Detrazioni	Importo
unità immobiliari adibite ad abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;	€ 200,00
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;	€ 200,00

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), e dell'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;
3. Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con separata votazione palese favorevole all'unanimità, resa per alzata di mano.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 13-08-2020

Il Responsabile del servizio

CONTE GIOVANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-08-2020

Il Responsabile del servizio

CONTE GIOVANNA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazioni N. **231**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 22-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONTE GIOVANNA

È copia conforme all'originale.

Lì, 22-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONTE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-08-2020 al 06-09-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami.

Lì, 07-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA

ESECUTIVITÀ

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 18-08-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 19-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTE GIOVANNA